



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 211396 del 12 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di specializzazione di “Cuciniere” – Incarico 79/A – per militari di leva

Si fa riferimento alla lettera prot. 0013219 del 31-8-2012, con la quale codesto Comune richiede alla Regione (...) se, ai fini dell’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e per attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 così come integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, possa considerarsi valido un attestato di specializzazione per militari di leva, nello specifico di “cuciniere”, rilasciato nel mese di luglio 1997 per l’attività di riferimento svolta nell’anno di leva militare.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*
- b) (...)
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*



Al riguardo la scrivente Direzione generale ritiene che il diploma in questione, rilasciato dopo un corso della durata di un solo mese, non rientri tra quelli indicati alle lettere *a)* e *c)* del citato articolo 71, comma 6.

Non si tratta, infatti, né di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario, previsto dall'ordinamento scolastico vigente, né di un corso abilitante all'avvio e all'esercizio di un'attività commerciale che, in tal senso e con tale specifica finalità, è autorizzato dalla Regione competente per territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)